

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾. La parte II, titolo I, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi delle medesime, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nei regolamenti (CE) n. 315/2002 ⁽³⁾, (CE) n. 1249/2008 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 807/2013 ⁽⁵⁾.
- (2) L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all'allegato IV, parte A, dello stesso si applichino ai bovini di età non inferiore agli otto mesi. Per garantire un'uniformità di applicazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella unionale per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe essere utilizzato anche ai fini della suddivisione delle carcasse nelle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattano, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati.
- (4) Poiché alcuni macelli ingrassano, nei propri stabilimenti, sia bovini di età non inferiore agli otto mesi che suini, non vi è un prezzo di mercato da rilevare per le carcasse di tali animali. In questi casi, pertanto, non occorre applicare le tabelle unionali obbligatorie di classificazione. È quindi opportuno consentire agli Stati membri in cui esiste tale prassi di derogare alle norme in materia di classificazione obbligatoria per quanto riguarda le suddette

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

